



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2025

N. 558

Data 11/04/2025

**OGGETTO: LEGGE N. 14 DEL 24/02/2023: ASSENSO DEROGA LIMITI PREVISTI
DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEI MEDICI
IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO CON IL SSN.**

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: LEGGE N. 14 DEL 24/02/2023: ASSENSO DEROGA LIMITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEI MEDICI IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO CON IL SSN.

** Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:*

PREMESSO che:

- la dr.ssa Annamaria Di Iorio, titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato nell'assistenza primaria ad attività oraria per 24 ore settimanali, presso la sede di G.M. di Pescara, in data [omissis], compirà il 70° anno di età;

- l'art. 24, comma 1, lett. b) ACN 04/04/2024, dispone che l'incarico convenzionale cessa al compimento del 70° anno di età, fatte salve diverse disposizioni normative;

- la dr.ssa Annamaria Di Iorio, con nota inviata a mezzo PEC in data 09/11/2024, agli atti della scrivente UOS, e quindi nei termini previsti dalla norma transitoria n. 6 ACN 2024, ha fatto richiesta di prosecuzione, fino al 72° anno di età, del rapporto di convenzione sopra richiamato;

VISTO l'art. 4, comma 9 octiesdecies della Legge n. 14 del 24/02/2023, di conversione del D.L. n. 198 del 29/12/2022, pubblicata sulla G.U. n. 49 del 27/02/2023 e vigente dal 28/02/2023, ove è stabilito che: *“Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, sino al 31.12.2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale di cui al D. Lgs. 30/12/1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e, comunque, entro la predetta data”*.

RICHIAMATO il parere interpretativo espresso, con DGPROF/3/P./I.8.d.n.1.1/2023/1, dal Ministero della Salute-Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per quanto concerne la locuzione “assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile” quale *conditio sine qua non* per procedere al trattenimento in servizio dei medici interessati, secondo cui per verificare l'assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile devono essere state preventivamente esperite tutte le procedure di assegnazione degli incarichi vacanti previste dagli Accordi Collettivi Nazionali di settore;

CONSIDERATO che:

- a seguito della conclusione, in data 18/02/2025, di tutte le procedure previste per l'assegnazione degli incarichi vacanti di assistenza primaria ad attività oraria, rilevati per l'anno 2024, sono rimasti non assegnati n. 3 incarichi individuati per la sede di Pescara;

- con atto deliberativo n. 282 del 04/03/2025 sono stati rilevati, in via provvisoria, gli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria anno 2025 e le correlate prescrizioni di zona, di cui n. 6 relativi all'Assistenza Primaria ad attività oraria per l'Ambito territoriale di Pescara;

VERIFICATA come sussistente la necessità di sopperire provvisoriamente a tali carenze;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la richiesta di trattenimento in servizio prodotta dalla dr.ssa Annamaria Di Iorio, per il servizio di assistenza primaria ad attività oraria presso la sede di G.M. di Pescara, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza ed in considerazione del vantaggio che si

apporta all'utenza assistita, limitatamente al periodo occorrente al conferimento all'avente diritto dell'incarico del Ruolo Unico di assistenza primaria, ex art. 32, comma 8 ACN vigente, nei limiti del fabbisogno aziendale, e/o, comunque fino alla conclusione della procedura di assegnazione delle sedi vacanti del ruolo unico di assistenza primaria, per l'anno 2025, e, non oltre il raggiungimento del settantaduesimo anno di età della professionista in parola, fatti salvi i limiti temporali fissati dall'art. 4, comma 9 octiesdecies della Legge n. 14 del 24/02/2023 (31.12.2026);

** Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;*

** Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:*

1. Dirigente proponente nella sua qualità di Dirigente Responsabile della UOS Gestione Sanitari Convenzionati; nonché la registrazione al centro di costo;

2. Dirigente della UOC Controllo di gestione; e al conto economico dell'esercizio di competenza

3. Dirigente della UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria;

** Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;*

DELIBERA

Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

1) DI ACCOGLIERE la richiesta della dr.ssa Annamaria Di Iorio, volta ad ottenere il trattenimento in servizio, in regime di convenzionamento, nell'assistenza primaria ad attività oraria, presso la sede di G.M. di Pescara, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza ed in considerazione del vantaggio che si apporta all'utenza assistita, limitatamente al periodo occorrente al conferimento all'avente diritto dell'incarico del Ruolo Unico di assistenza primaria, ex art. 32, comma 8 ACN vigente, nei limiti del fabbisogno aziendale, e/o, comunque fino alla conclusione della procedura di assegnazione delle sedi vacanti del ruolo unico di assistenza primaria, per l'anno 2025, e, non oltre il raggiungimento del settantaduesimo anno di età della professionista in parola, fatti salvi i limiti temporali fissati dall'art. 4, comma 9 octiesdecies della Legge n. 14 del 24/02/2023 (31.12.2026).

2) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'UOS Gestione Sanitari Convenzionati, per i conseguenti adempimenti.

3) DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009 e del D. Lgs. n. 33/2013, oscurando i dati personali riferibili alla dr.ssa Annamaria Di Iorio.

4) DI CONFERIRE alla presente deliberazione immediata esecutività.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Marilea Cantagallo
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore
Dott.
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. 0702010103
Anno 2025

Il Direttore
Dott. Giuseppe Barile
firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesca Rancitelli
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Rossano Di Luzio
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente

Deliberazione n. 558 del 11/04/2025 ad oggetto:

LEGGE N. 14 DEL 24/02/2023: ASSENSO DEROGA LIMITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEI MEDICI IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO CON IL SSN.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 11/4/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato